

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302. (Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi espressi</i> ) .....	81
ALLEGATO ( <i>Proposta di rilievi del Relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	86

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

#### La seduta comincia alle 10.20.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.**

**Atto n. 302.**

(Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi espressi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta di ieri.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore si era riservato di formalizzare una proposta di rilievi, elaborata anche sulla base dei contatti intercorsi tra i gruppi in via informale.

Corrado CALLEGARI (LNP), *relatore*, illustra una proposta di rilievi (*vedi allegato*) che ha predisposto tenendo conto dei numerosi suggerimenti pervenuti da parte dei gruppi, sottolineando la rilevanza delle indicazioni che verranno espresse dalla Commissione, anche alla luce della disponibilità manifestata in questa sede dal sottosegretario Saglia. Infatti, nel piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili trasmesso a luglio dal Governo alla Commissione europea è stata data grande importanza al contributo delle biomasse fornite dal mondo agricolo per la produzione di energia da fonti rinnovabili; ne consegue la rilevanza strategica della dimensione agricola nell'ambito delle attuali scelte di politica energetica.

Nel sottolineare che il provvedimento in esame mette finalmente ordine nel settore della produzione energetica da fonti rinnovabili, si sofferma sui punti qualificanti della sua proposta.

In particolare, con il rilievo numero 2), si chiede la riduzione dei tempi di emanazione dei decreti attuativi a sei mesi, al fine di accelerare l'attuazione della nuova disciplina.

Per quanto riguarda il rilievo numero 3), con il quale si chiede di dare maggiore

impulso alla produzione di energia termica da biomasse agricole, sottolinea l'esigenza di incentivi per la « rottamazione » di impianti che producono polveri sottili e che risultano maggiormente inquinanti e per le mini reti di teleriscaldamento.

Un ulteriore rilievo, riportato al numero 5), riguarda la necessità di affrontare finalmente il problema degli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007, che sono stati i primi ad investire nel settore e che tuttavia non godono del sistema di incentivazione vigente.

Il rilievo di cui al numero 6) affronta la questione degli impianti fotovoltaici su aree agricole. Al fine di non trasformare la natura dell'azienda agricola e di ribadire che l'attività energetica deve essere di supporto all'attività agricola, sono stati previsti limiti tali che sarà sostanzialmente consentito al massimo solo l'8 per cento della superficie disponibile.

Segnala altresì, fra gli altri, i rilievi di cui al numero 10), che consente di caricare il peso gli incentivi previsti all'articolo 19, al comma 1, lettera c), sulla tariffazione del gas naturale, anziché sulle tariffe elettriche, e al numero 11), che raccomanda che l'accesso agli incentivi sia possibile anche in caso di cessione dell'energia termica ed elettrica prodotta, al fine di determinare opportunità di reddito integrativo per gli imprenditori agricoli.

Si sofferma, da ultimo, sulla rilevanza data al principio della filiera corta, della tracciabilità e della compatibilità ambientale, nell'utilizzo e nel trasporto delle biomasse.

Nel ringraziare i colleghi che hanno collaborato alla sua stesura, auspica che la proposta di rilievi possa riscuotere consenso unanime dei componenti la Commissione.

Carlo NOLA (Pdl) apprezza particolarmente il rilievo numero 5), che invita ad individuare una soluzione al problema degli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007 ai quali non sia applica il sistema di incentivazione di cui

alle leggi n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007. Ritiene a tale riguardo che dovrebbe essere rimossa la singolare circostanza per la quale tali impianti, pur avendo raccolto per primi l'appello della pubblica amministrazione, non hanno potuto beneficiare delle incentivazioni successivamente introdotte dal legislatore.

Ricorda che tale problema è stato affrontato più volte dalla Commissione, in senso positivo, anche con il supporto del Governo, ma le soluzioni individuate hanno trovato tuttavia ostacoli in sede di Commissione Bilancio. Al riguardo, fa tuttavia presente che il Gestore dei servizi elettrici (GSE) ha precisato che la norma non recherebbe alcun onere in forma diretta allo Stato italiano, essendo l'incentivo a totale carico degli utenti. Pertanto, non appaiono fondati i rilievi della Ragioneria generale dello Stato, che avrebbe comunque paventato l'esistenza di oneri indiretti per lo Stato a causa di un maggiore peso della bolletta delle pubbliche amministrazioni. Ritiene che queste considerazioni dovrebbero essere sottoposte anche alle Commissioni riunite VIII e X.

Luca SANI (PD) manifesta perplessità per la limitazione all'installazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli sulla base di un principio meramente quantitativo. Ritiene infatti che per tutelare l'attività agricola e ribadire il carattere integrativo del reddito derivante dalle attività agroenergetiche, sarebbe stato preferibile prevedere vincoli relativi al mantenimento dell'attività agricola tradizionale sul fondo. Paventa pertanto la possibilità che si verifichi in futuro l'esistenza di campi fotovoltaici quali uniche attività presenti sui fondi agricoli con la scomparsa delle coltivazioni sulle restanti parti, con i conseguenti effetti negativi in termini di perdita di produzione agricola e di presidio del territorio. Il lavoro della Commissione, pur positivo, andrebbe perciò rafforzato nel senso indicato.

Ritiene inoltre che andrebbe sottolineata con maggiore nettezza l'esigenza di salvaguardare le prerogative dei comuni

nella pianificazione e nella gestione del proprio territorio, con particolare riferimento a quello agricolo, vista la rilevanza dell'attività dei comuni nella tutela del territorio e del paesaggio.

Monica FAENZI (Pdl), nel concordare con il collega Sani circa la necessità di salvaguardare la prevalenza dell'attività agricola nell'utilizzo dei fondi agricoli, cita ad esempio la propria personale esperienza di sindaco di un comune della Toscana, che ha imposto la regola dell'autoconsumo agli agricoltori produttori di energia, in modo da mantenere la prevalenza dell'attività agricola. Osserva però che tale circostanza non si sta ripetendo in altri comuni del territorio. Si riferisce in particolare al comune di Roccastrada, in Maremma, dove sono previsti progetti di campi fotovoltaici di notevole entità, in ordine ai quali invita il Partito Democratico a sostenere le iniziative volte ad evitare una significativa riduzione dell'attività agricola e il deturpamento del territorio.

Giuseppina SERVODIO (PD) manifesta apprezzamento per la disponibilità del relatore e per il confronto serio ed approfondito sviluppatosi in Commissione.

Ricorda che in Italia, in tema di energie da fonti rinnovabili, si è spesso assistito a scempi ed ingiustizie, ad iniziative frammentarie e anche di segno opposto, che hanno consentito gravi speculazioni sul territorio. Ritiene pertanto che la Commissione abbia dimostrato una grande responsabilità, che si augura possa essere corrisposta dalle Commissioni di merito con l'accettazione dei rilievi che oggi verranno approvati. Ritiene inoltre decisivo vigilare sull'attuazione che verrà data al decreto legislativo attraverso i successivi decreti ministeriali di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e delle risorse agricole.

Sottolinea quindi che oggi la Conferenza Unificata dovrà dare il parere sullo schema di decreto legislativo. Si tratta di un passaggio importante sul piano istituzionale, perché il decreto legislativo si

inserisce in un complessivo quadro normativo, che vede intrecciate le competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Il provvedimento, a differenza del testo unificato delle proposte di legge C. 337 e abbinate, elaborato dal Comitato ristretto della Commissione, non interviene con norme generali sull'assetto di tali competenze, essendo finalizzato a dettare le regole per il recepimento della direttiva europea. Tuttavia, in base all'ordinamento vigente, le regioni sono in ogni caso chiamate a concorrere alla sua attuazione e al perseguimento degli obiettivi fissati dall'Unione europea.

Osserva quindi che la proposta del relatore è condivisibile, anche se avrebbe dovuto forse essere più netta nella explicitazione degli obiettivi della Commissione, che ritiene l'attività agricola diretta primariamente alla produzione di cibo e considera l'attività energetica necessaria per l'integrazione dei redditi agricoli e per il raggiungimento degli obiettivi per il 2020; ne consegue che è necessario armonizzare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, considerato che il territorio è un bene comune. Ritiene in ogni caso che nella proposta del relatore tali indicazioni siano presenti in diversi passaggi.

In conclusione, affida anche al Presidente, oltre che al Governo il compito di operare affinché i rilievi della Commissione possano essere recepiti nell'interesse generale dell'agricoltura e del Paese.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) sottolinea che gli obiettivi che la Commissione si è proposta sul tema in discussione sono quelli di recepire la direttiva dell'Unione europea e di ottenere, al contempo, che ciò avvenga salvaguardando gli interessi degli agricoltori, nella convinzione dell'importanza della loro attività per la tutela del territorio.

Al riguardo, apprezza il lavoro svolto dal relatore sulla base delle richieste formulate dai gruppi, compreso il gruppo IdV, preannunciando che voterà a favore della sua proposta, anche se mantiene alcune perplessità sul provvedimento. Au-

spica infine che la pronuncia della Commissione sia recepita dalle Commissioni di merito e dal Governo.

Mario PEPE (PD), nel prendere atto dell'ampio consenso registratosi sulla proposta del relatore, richiama tuttavia l'attenzione sulla questione istituzionale evidenziata dalla collega Servodio.

Rileva infatti che già esistono piani regionali e provinciali sulle energie rinnovabili, che sono in corso di attuazione e che dovranno essere resi compatibili con la nuova disciplina legislativa. Tale questione, a suo giudizio, avrebbe dovuto essere richiamata nel rilievo di cui al numero 6), concernente gli impianti fotovoltaici. Al riguardo, osserva altresì che si registra un orientamento « dualistico »: da un lato, si sottolinea l'obiettivo di salvaguardare e tutelare l'agricoltura, la sua competitività e le produzioni di qualità; dall'altro, accettando l'indirizzo europeo, si spingono gli agricoltori a realizzare impianti fotovoltaici, con il rischio di far scomparire l'agricoltura. Si domanda pertanto perché la Commissione non ritenga di affermare che per tali finalità dovrebbero essere utilizzati i terreni marginali, improduttivi o abbandonati. Se si consente che vengano utilizzati tutti i terreni agricoli, senza distinzioni, teme infatti che determineranno le condizioni per un depauperamento del territorio e della produzione agricola.

Quanto all'inserimento degli enti pubblici tra i soggetti cui è riservata la possibilità di chiedere l'autorizzazione per la costruzione di impianti fotovoltaici a terra, ritiene che, anche in considerazione dei provvedimenti sul federalismo, meglio sarebbe stato specificare più in dettaglio a quali enti e a quali terreni si intende far riferimento. Ancora una volta, infatti, è necessario sottolineare che l'indirizzo della Commissione è ispirato ad una logica « agricola », piuttosto che alle logiche puramente economiche e industriali, proprie di altri settori.

Teresio DELFINO (UdC), premesso che il tema delle agroenergie è di complessità

tale da richiedere continui approfondimenti, giudica positivamente la proposta del relatore, pur se perfezionabile.

Ricorda quindi che tale tema coinvolge le competenze dello Stato e delle regioni, in quanto riguarda la gestione del territorio e la produzione di energia. Al riguardo, insieme al mondo agricolo, bisogna avere la consapevolezza che il territorio è un bene « finito » e su questa base definire i piani energetici e la quota di energia derivante dalle biomasse che dovrebbe essere ulteriormente prodotta.

Giudica poi positivo il rilievo di cui al numero 5) della proposta del relatore, con il quale si chiede che sia individuata una soluzione al problema degli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007. Infatti, indipendentemente dalla verifica della funzionalità di tali impianti, considera giusto un riconoscimento nei confronti di coloro che per primi hanno investito per la valorizzazione delle aziende agricole.

Voterà pertanto a favore della proposta del relatore, anche perché una deliberazione unanime potrà rafforzare gli indirizzi della Commissione Agricoltura. Si augura altresì che il relatore e il Presidente vorranno adoperarsi affinché essi siano pienamente recepiti, confidando che i rapporti con le altre Commissioni competenti saranno ispirati al principio della leale collaborazione.

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), nell'associarsi ai colleghi già intervenuti nel dibattito, ritiene opportuno segnalare che il Ministero dello sviluppo economico non ha elaborato la « Strategia energetica nazionale », prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, quale strumento di indirizzo e programmazione a carattere generale, che avrebbe dovuto indicare le priorità per il breve ed il lungo periodo della politica energetica nazionale e nel cui ambito avrebbe dovuto collocarsi il provvedimento in esame.

Ricorda poi che il settore delle energie rinnovabili è fortemente incentivato con

risorse pubbliche e a carico delle bollette pagate dai cittadini (per circa 3 miliardi di euro, che diventeranno 5 miliardi nel 2015 e 7 miliardi nel 2020, di cui 3,5 per il settore fotovoltaico). Proprio per questo, il decreto legislativo dovrà essere effettivamente utile, anche per l'agricoltura, e tale da evitare che vi possa essere un uso distorto o non efficiente delle risorse di tutti.

Nel merito della proposta del relatore, osserva che nel rilievo di cui al numero 6), concernente gli impianti fotovoltaici, avrebbe potuto essere meglio esplicitato il necessario equilibrio tra le esigenze dell'agricoltura e dell'industria. In particolare, ritiene che gli incentivi dovrebbero essere legati all'efficienza intrinseca degli impianti e quindi riconosciuti agli impianti che dimostrino di essere economicamente sostenibili anche nel medio-lungo periodo. Ringraziando poi la collega Servodio per il contributo offerto, ritiene che, per quanto riguarda le biomasse, il provvedimento potrà recare maggiori benefici agli agricoltori.

Viviana BECCALOSSI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore, che ha accolto le molteplici osservazioni pervenute dai gruppi.

Sottolinea poi che il provvedimento in esame determinerà una positiva semplificazione del quadro normativo e degli oneri burocratici, particolarmente complessi nel settore delle fonti rinnovabili di energia. Si tratta infatti di un settore relativamente nuovo, nel quale gli agricoltori assumono

un ruolo importante, dovendo tuttavia affrontare vincoli e criticità notevoli sul piano tecnico-burocratico.

Manifesta poi apprezzamento per il rilievo di cui al numero 5) della proposta del relatore, che affronta il problema degli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007. Infatti, ritiene doveroso un riconoscimento nei confronti di coloro che per primi hanno creduto nelle fonti rinnovabili e che sono stati tuttavia esclusi dai più recenti sistemi di incentivazione. Nel ricordare che la Commissione ha già più volte tentato di trovare una adeguata soluzione a tale problema, auspica che stavolta il risultato possa essere finalmente conseguito.

Valuta infine positivamente il rilievo di cui al numero 6), che consente anche agli enti religiosi e del settore « *no profit* » la possibilità di essere autorizzati all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Giuseppina SERVODIO (PD) ribadisce il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Paolo RUSSO, *presidente*, nel ringraziare il relatore e i colleghi per il lavoro che insieme hanno saputo compiere, confida che i relativi risultati saranno recepiti dalle Commissioni di merito e dal Governo nell'elaborazione definitiva del provvedimento in esame e nella sua attuazione.

La Commissione approva infine la proposta di rilievi presentata dal relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 11.10.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 302).**

**PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Atto n. 302),

premesso che:

il presente schema di decreto legislativo ha la sua fonte normativa primaria nell'articolo 17, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (la cosiddetta « legge comunitaria 2009 »), che reca i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 2009/28 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

con la suddetta direttiva 2009/28, l'Unione europea ha implementato la propria politica in materia di riduzione dei gas serra, attraverso l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, superando le precedenti direttive 2001/77 e 2003/30, in materia, rispettivamente, di elettricità da fonti rinnovabili e di biocarburanti;

il nuovo quadro normativo comunitario è finalizzato a concentrare lo sforzo in funzione del raggiungimento del già individuato obiettivo del cosiddetto « 20-20-20 » che, come noto, prevede, entro il

2020: la riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas serra; il risparmio energetico del 20 per cento, l'innalzamento al 20 per cento del livello di consumo di energia da fonti rinnovabili;

tale obiettivo, che riguarda globalmente l'intera Unione europea, è ripartito in obiettivi particolari nazionali che, per quanto riguarda l'Italia, prevedono che il 17 per cento dei consumi finali di energia siano assicurati da fonti rinnovabili. Per il settore dei trasporti è, altresì, prevista una quota di « carburanti verdi » pari ad almeno il 10 per cento del consumo finale di energia, sempre entro il 2020;

in riferimento a tali obiettivi, il Governo, nel luglio 2010, ha trasmesso alla Commissione europea il Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili (PAN), nel quale, tra le altre cose, è previsto che il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili da produrre entro il 2020 debba derivare da biomasse;

rilevato che:

il presente provvedimento assume, di fatto, il significato di norma di attuazione del Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili;

ai fini della corretta attuazione del Piano, considerate le indicazioni dallo stesso recate in riferimento alla quota di energia da fonti rinnovabili che dovrà essere ottenuta a partire dalle biomasse, il settore agricolo assume un ruolo di assoluta rilevanza nell'ambito della politica energetica nazionale;

conseguentemente, la necessità di considerare adeguatamente la dimensione agricola nell'ambito delle attuali scelte di politica energetica assume rilevanza strategica;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

*lo schema di decreto legislativo, a condizione che vengano accolti i seguenti rilievi:*

1. che venga ulteriormente assicurato il sostegno agli impianti di produzione di energia elettrica e/o termica e di produzione di biogas di proprietà delle aziende agricole nonché agli impianti di generazione diffusa, ossia di potenza elettrica installata inferiore a 1 MW, per i quali non devono essere previsti vincoli eccessivi relativamente alle priorità di uso delle biomasse;

2. che i tempi di emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo siano ridotti a sei mesi anziché un anno;

3. che sia dato un maggiore impulso alla produzione di energia termica da biomasse agricole, stante la necessità di conseguire gli obiettivi nazionali previsti dal PAN in base ai quali circa il 48 per cento della produzione di energia da fonti rinnovabili nel 2020 dovrà derivare proprio dalla valorizzazione dell'energia termica. A tale fine, la normativa di recepimento dovrebbe prevedere, all'articolo 26, comma 1:

*a)* un intervento di detrazione fiscale per la « rottamazione » di apparecchi termici utilizzati a scala domestica di tipo tradizionale (stufe e caminetti a fiamma aperta) con la installazione di moderni apparecchi (stufe, inserti, caldaie) alimentati a biomasse legnose (legna a pezzi, cippato o pellet), che garantiscano le classi di efficienza più elevate previste dalle norme europee, certificati da organismo accreditato;

*b)* un intervento per promuovere le mini reti di teleriscaldamento alimentate a biomasse legnose con potenze fino a 1000

kWt, che preveda un incentivo per kW termico erogato dalla rete. Per la contabilizzazione dei kW è possibile avvalersi di strumenti a controllo remoto;

*c)* al fine di evitare un blocco degli investimenti finalizzati alla produzione di energia termica e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni fino al 31 dicembre 2012, che gli incentivi previsti dall'articolo 26 siano estesi agli impianti realizzati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto legislativo;

4. che il limite all'impiego delle biomasse previsto all'articolo 9, comma 5, qualora regioni e province autonome ritenessero che la combustione delle stesse possa determinare un problema per la qualità dell'aria, non penalizzi gli apparecchi e le tecnologie più moderne ed efficienti, certificate da organismo accreditato e che presentano un alto livello di efficienza e bassissime emissioni, alimentate da legno vergine così come definite dal decreto legislativo n. 152 del 2006, parte quinta, Allegato X, parte II, sezione 4;

5. che sia individuata una soluzione al problema degli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007, ai quali non si applica il sistema di incentivazione di cui alla legge n. 296 del 2006 e alla legge n. 244 del 2007. Al fine di evitare la chiusura di tali impianti, che producono effetti ambientali positivi sulle acque e sulle emissioni atmosferiche attraverso una migliore gestione degli effluenti zootecnici, si ritiene opportuno estendere anche ad essi la tariffa onnicomprensiva e/o il coefficiente moltiplicatore dei certificati verdi;

6. per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, sia previsto quanto segue:

6.1. nell'ambito dei limiti previsti dall'articolo 8, comma 5, si preveda che possano richiedere l'autorizzazione per la costruzione di impianti fotovoltaici a terra esclusivamente:

*a)* i coltivatori diretti o imprenditori agricoli che abbiano in coltivazione

terreni di proprietà, in locazione o in diritto d'uso secondo la dichiarazione annuale di programma agronomico (PAC);

b) gli enti pubblici;

c) le proprietà collettive quali comunanze e usi civici;

d) gli enti religiosi, parrocchie, diocesi soggetti a tutela e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

6.2. che le aziende agricole, il cui titolare possiede la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi della legge 29 marzo 2004, n. 99, e i comuni con meno di 5.000 abitanti potranno beneficiare di agevolazioni per l'investimento iniziale che saranno previste e disciplinate con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

6.3. che i soggetti indicati al numero 6.1. possano presentare e realizzare progetti di impianti fotovoltaici a terra per una potenza pari a 50 kWep (elettrico prodotto) per ogni ettaro di superficie agricola coltivata o comunque sfruttata a tal fine. Il limite massimo di potenza che l'impianto a terra potrà avere per ogni richiedente dovrà essere fissato in 1MWep. Gli enti pubblici che intendano realizzare detti impianti, con limite di potenza di 1MWep, potranno farlo indipendentemente dalla superficie posseduta. I soggetti che possiedono una superficie superiore ai cento ettari potranno richiedere per ogni cento ettari posseduti un ulteriore MWep da installare sino al raggiungimento del limite massimo di 5 MWep installati. In tale ultima ipotesi dovrà essere osservata una distanza minima di tre chilometri tra un impianto e l'altro. Ogni richiedente dovrà presentare adeguato progetto di piantumazione e inserimento paesaggistico così da limitare l'impatto sulla componente;

6.4. che con successivo regolamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali venga definita la pos-

sibilità di cessione o locazione degli impianti fotovoltaici installati, fissandone condizioni e modalità;

6.5. che sia riconosciuta ai soggetti richiedenti la facoltà di cedere i crediti GSE futuri;

6.6. che ai fini della presente normativa gli elementi fotovoltaici possano essere inseriti sulle coperture delle serre agricole, delle stalle zootecniche e degli annessi agricoli. La realizzazione di tali strutture rimarrà regolata dalla vigente disciplina urbanistica. I proprietari di dette strutture potranno cedere a società terze il diritto alla costruzione di impianti fotovoltaici. Relativamente alle serre agricole i soggetti richiedenti avranno l'obbligo di produrre la documentazione relativa al piano di impresa orto-floro-vivaistico con relativa documentazione di sbocchi di mercato (pre-contratti) così come individuato dal piano di sviluppo rurale (PSR);

7. si sottolinea l'importanza di ricomprendere nel decreto legislativo anche le bioraffinerie e i bioprodotto. A tal fine, occorre modificare l'articolo 2, aggiungendo le seguenti definizioni: «*o-bis*) bioraffineria: sistema che integra processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o microbiologica al fine di ottenere prodotti energetici, materiali e sostanze chimiche ad alto valore aggiunto; *o-ter*) bioprodotto: beni realizzati a partire da materie prime biologiche rinnovabili, come piante erbacee, alberi o parti di esse, utilizzati sia come beni di consumo sia come materie prime in processi industriali contenenti almeno il 30 per cento di carbonio da fonte rinnovabile. Non comprende i prodotti tradizionali a base di carta e di legno». Conseguentemente, all'articolo 29-*bis*, al comma 1, all'alinea, dopo le parole «e industriale» occorre aggiungere le seguenti: «e per lo sviluppo di bioraffinerie». Al medesimo articolo 29-*bis*, comma 1, lettera *b*), occorre aggiungere, in fine, il seguente punto: «*v*) progetti di promozione di bioraffinerie e bioprodotto»;

8. all'articolo 4, al comma 3, la nozione di « aree contigue » non è sufficientemente precisa e nell'interesse dell'agricoltura sarebbe opportuno parlare di « siti » per contenere il margine di discrezionalità troppo ampio, lasciato alle regioni ed alle province autonome;

9. con riguardo all'articolo 6, comma 2, si segnala che spesso gli elaborati tecnici del gestore di rete tardano ad essere forniti e ciò contribuisce a rallentare la conclusione del procedimento autorizzativo. Andrebbe dunque valutata l'opportunità di prevedere in alternativa che sia allegata alla dichiarazione l'accettazione del preventivo messo a disposizione dal gestore di rete;

10. all'articolo 19, al comma 1, lettera c), è opportuno aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura nel gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale. » In tal modo, analogamente a quanto previsto all'articolo 26, comma 4, viene alleggerito l'eccessivo peso derivante dai sistemi incentivanti previsti dal presente provvedimento a carico della componente A3 delle tariffe elettriche;

11. all'articolo 22, comma 2, lettera f), viene utilizzata l'espressione: « asserviti alle attività agricole ». Appare necessario chiarire che l'accesso ai previsti incentivi sia possibile anche in caso di cessione dell'energia termica ed elettrica prodotta, al fine di determinare opportunità di reddito integrativo per gli imprenditori agricoli e, quindi, maggior interesse ad impegnarsi nelle relative attività di produzione di energia;

12. le disposizioni recate dall'articolo 22, comma 3, lettera b), sembrano escludere dai benefici le colture energetiche dedicate nel settore del biogas. Ferme restando le priorità evidenziate, si rileva l'esigenza di prevedere la possibilità di utilizzo di dette colture, pur entro limiti definiti;

13. al medesimo articolo 22, comma 3, lettera b), dopo le parole « filiere corte »

siano inserite le seguenti: « di cui sia garantita la tracciabilità e la compatibilità ambientale del trasporto »;

14. all'articolo 27, il pur apprezzabilissimo sforzo di semplificazione non sembra offrire le garanzie necessarie ad assicurare il superamento dei problemi già evidenziatisi con il precedente sistema dei certificati verdi. Al riguardo, si evidenzia la necessità di prevedere, anche in sede di redazione dei decreti attuativi, l'attivazione di un sistema incentivante che tenga conto dei kW termici erogati, premi il livello di efficienza energetica, sostenga la qualità e la tracciabilità delle biomasse legnose da filiera locale o nazionale, promuova le piattaforme logistiche di produzione di biocombustibili legnosi di qualità;

15. all'articolo 29, in merito alla possibilità di conseguire l'obiettivo del progressivo innalzamento della quota minima di biocarburanti immessa in consumo, si rileva l'esigenza di tenere in conto la necessità di prevedere incentivi di entità adeguata, affinché questo settore possa conoscere uno sviluppo coerente, rispetto agli obiettivi dichiarati, con particolare riferimento al biometano, che potrebbe rappresentare il biocarburante più importante per il nostro Paese;

16. all'articolo 29-bis, al comma 1, dopo le parole « misure per lo sviluppo tecnologico » sia aggiunta la seguente: « agricolo ». La motivazione nasce dal fatto che il provvedimento è stato elaborato dal Ministero dello sviluppo economico che, pur avendo fatto un lavoro encomiabile, non ha tenuto conto delle questioni agricole. Per i biocarburanti di seconda generazione così come per il biogas, per il biometano e per le diverse varietà utilizzate come biomasse ai fini energetici, ma anche per lo studio di innovative tecniche di coltivazione, trattamenti eccetera, la ricerca ed i relativi finanziamenti rimangono fondamentali. Non possono essere trascurati questi finanziamenti anche per la fase di ricerca nel settore agricolo;

17. all'articolo 29-bis, comma 1, lettera b), punto i), potrebbe essere opportuno far

riferimento alla gassificazione e alla pirogassificazione di biomasse; infatti tale sviluppo necessita ancora di approfondimenti;

18. che i requisiti richiesti all'Allegato 2, numero 2, per il pellet e il cippato

siano sostituiti con la richiesta di conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle nuove norme europee UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato.